

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/8822/9 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li

11 NOV. 1977

197

OGGETTO: Disegno di legge "Provvidenze per la diffusione della Cultura musicale".


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 337 II Legislatura

Al Presidente del Consiglio regionale

S E D E

Per i provvedimenti di competenza, si rimette copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta nella seduta del 25/10/1977.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Avv. Nicola Rotolo)
[Handwritten Signature]

50

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 42

"PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/10/11

REGIONE PUGLIA

= PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE =

RELAZIONE

Con la normativa che stabilisce "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale" si intende regolare organicamente il settore musicale nell'ambito della politica culturale regionale, per dare maggiore concretezza agli sforzi che la Regione Puglia compie da tempo in questo campo.

Ritenendo indispensabile sostenere ed incentivare l'operato delle varie organizzazioni che da molti anni svolgono attività musicali a costo di notevoli sacrifici personali e finanziari, già nel '75, forzando i limiti della l.r. 7.2.'74, n. 10, "Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale", furono assegnati dei contributi che risultarono, per l'esiguità, più un sostegno morale che materiale.

Nel 1976 è stato generalmente riconosciuta l'esigenza di inserire nel Bilancio Regionale un apposito capitolo che, dotato di 200 milioni, ha consentito interventi più congrui e incisivi.

Anche alla luce della recentissima normativa in materia di finanza regionale, è necessario che da quest'anno l'intera materia sia regolata da una legge organica.

In particolare si vuole conseguire lo scopo di consentire agli enti che con serietà e merito svolgono attività a favore della divulgazione della cultura musicale di ottenere aiuti economici che permettano di realizzare programmi di indubbia validità.

Occorre assolutamente evitare che tale organismi, per motivi economici, e purtroppo i costi sono in progressivo e continuo aumento, compromettano la qualità delle rappresentazioni, se non addirittura sospendano la attività.

Con questo stesso strumento legislativo, si vuole pure venire incontro alle esigenze dei complessi bandistici cittadini che tanto hanno fatto e fanno tuttora per portare la buona musica fra gli strati più larghi di popolazioni.

Molte volte queste organizzazioni stentano a tenersi in vita anche



.1.

REGIONE PUGLIA


perché vengono meno sempre di più gli aiuti degli Enti Locali, mentre per contro non bisogna dimenticare che la loro opera è apprezzata anche al di là dei confini regionali.

Infine la presente legge prevede l'assegnazione di contributi a quei teatri la cui funzionalità è inibita o resa precaria dalla mancanza o dalla insufficienza delle infrastrutture e strumentazioni necessarie per ospitare opportunamente manifestazioni musicali. In altre parole, allo scopo di espandere i circuiti di diffusione della cultura musicale, si vuole intervenire nella riattivazione o nell'incremento di quei teatri sfruttati poco o per niente, perché sono carenti le suppellettili, gli impianti luce o audio, gli strumenti di palcoscenico ecc..

Gli artt. 1 e 2 fissano gli scopi e i destinatari delle provvidenze, mentre gli artt. 3 e 4 prevedono il primo i criteri in base ai quali saranno erogati i contributi e il secondo le modalità per l'inoltro delle domande.

Per quanto riguarda i criteri di distribuzione dei contributi si terrà conto non solo della quantità delle rappresentazioni, nonché di eventuali iniziative, come incontri culturali sulla musica, rassegne specializzate, iniziative editoriali.

Una particolare attenzione sarà riservata all'esame della relazione tecnico-artistica dell'attività realizzata, da cui si evincerà il numero delle rappresentazioni, gli esecutori, gli spettatori ecc.. La relazione finanziaria invece deve mettere in grado di valutare con obiettività e limpidezza la situazione economica dell'organismo che aspira ad ottenere il contributo regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B.', is written over a horizontal line.

REGIONE PUGLIA

- DISEGNO DI LEGGE REGIONALE -

= PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE =

- 1)-La Regione Puglia considera le attività di cultura musicale di rilevante interesse generale, in quanto intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività regionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tale attività la Regione interviene con idonee provvidenze.
- 2)-Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, a partire dall'esercizio finanziario 1977 é stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa un fondo di L.500.000.000, da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, bandistiche e orchestrali, corali e di balletto da svolgere nella Regione, nonché di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, quali fornitura di infrastrutture e impianti tecnici indispensabili per il funzionamento di teatri pubblici.
- 3)-L'importo delle sovvenzioni é determinato tenendo presente:
 - l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento delle manifestazioni;
 - il numero e l'importanza di eventuali iniziative collaterali all'attività principale;
 - l'ubicazione dei teatri rispetto alle esigenze di decentramento.Ai fini della sovvenzione é presa in considerazione l'attività realizzata nell'anno precedente.
- 4)-Le richieste devono essere inoltrate all'Assessorato competente entro il mese di maggio di ciascun anno e devono essere corredate dei seguenti documenti:
 - statuto e atto costitutivo dell'ente o associazione;
 - relazione tecnico-artistica dell'attività realizzata;
 - programma attività futura;
 - relazione finanziaria.

REGIONE PUGLIA

Per quanto concerne i teatri, alla richiesta deve essere unito un piano particolareggiato di ristrutturazione e incremento delle infrastrutture e degli impianti tecnici; una relazione finanziaria e una relazione tecnico-artistica che illustri le previsioni di utilizzazione.

- 5)-L'Assessore alla Cultura provvederà ad esaminare le richieste pervenute ed a predisporre un piano globale di distribuzione dei fondi, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- 6)-Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con apposito capitolo di spesa da istituirsi nel bilancio dell'esercizio finanziario per l'anno 1977.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla..... Commissione Consig-
liare permanente il.....